

**RELAZIONE TECNICA  
RELATIVA ALLA DELIBERAZIONE 30 MARZO 2009, -ARG/gas 40/09**

**AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA  
DEL GAS NATURALE PER CLIENTI IN REGIME DI TUTELA –  
PRESUPPOSTI PER L’AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE 1 APRILE –  
30 GIUGNO 2009 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEI CRITERI DI  
AGGIORNAMENTO E DELLA COMPONENTE DI TRASPORTO DELLE  
MEDESIME CONDIZIONI**

**1 Introduzione**

1.1 Il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica:

- modifica il calcolo dell’indice dei prezzi di riferimento  $I_t$  del gas naturale di cui all’articolo 1 della deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2007, n. 79/07;
- fissa, per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2009, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all’articolo 3 della deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03), relativamente al corrispettivo per la commercializzazione all’ingrosso di cui all’articolo 7, comma 1 della medesima deliberazione;
- modifica e integra l’articolo 6 della deliberazione, n. 138/03 per tener conto delle previsioni di cui alla deliberazione ARG/com 36/09 in materia di modifiche delle componenti tariffarie relative al settore gas e di cui alla deliberazione nella deliberazione 19 dicembre 2008, ARG/gas 192/08 (di seguito: ARG/gas 192/08) in materia di criteri di compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili;
- prevede l’istituzione di un apposito conto presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico per la raccolta del gettito necessario alla compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili di cui al precedente alinea.

**2 Modifica del calcolo dell’indice dei prezzi di riferimento  $I_t$**

2.1 La modifica del calcolo dell’indice dei prezzi di riferimento  $I_t$  riguarda le quotazioni del gasolio ed è legata alla previsione dell’articolo 5 del dPCm 7 settembre 2001, in recepimento della Direttiva europea 99/32/CE relativa alla riduzione del tenore di zolfo in alcuni combustibili liquidi, circa l’utilizzo, a partire dall’1 gennaio 2008 del

gasolio con tenore massimo di zolfo non superiore allo 0.1% in massa. A partire dalla stessa data Platt's Oilgram Price Report pubblica oltre alle quotazioni mensili CIF Med Basis del gasolio 0.2 (di seguito: quotazioni gasolio 0.2), le quotazioni mensili CIF Med Basis del gasolio 0.1 (di seguito: quotazioni gasolio 0.1).

2.2 Con deliberazione 24 luglio 2008, ARG/gas 100/08 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha, tra l'altro, previsto che le modalità di sostituzione nel calcolo dell'indice dei prezzi di riferimento  $I_t$  delle quotazioni gasolio 0.2 con le quotazioni gasolio 0.1 fossero approfondite nell'ambito di un apposito gruppo di lavoro (di seguito: GdL), composto anche da rappresentanti degli esercenti la vendita al dettaglio e all'ingrosso. Tale GdL, istituito dalla medesima deliberazione, ha la finalità di svolgere approfondimenti non solo sul tema della sostituzione del gasolio ma anche in relazione ai meccanismi di tutela dei clienti finali del gas naturale e ai criteri di aggiornamento del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso.

2.3 Nella prima riunione del GdL è stata prospettata, tra l'altro, l'ipotesi di ricostruire transitoriamente la quotazione gasolio 0.2 sulla base dell'andamento del gasolio 0.1, secondo un meccanismo stabilito ex ante, rimandando la sostituzione definitiva ad una revisione complessiva del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso. In merito a ciò, alcuni operatori hanno evidenziato la necessità della graduale sostituzione delle quotazioni di gasolio 0.2 con gasolio 0.1, attraverso una soluzione che, pur privilegiando la continuità, tenda ad aumentare la rappresentatività di quotazioni di mercato della quota dell'indice relativa al gasolio.

2.4 Tenuto conto delle esigenze sopra riportate, la modifica del calcolo dell'indice dei prezzi di riferimento  $I_t$  per il valore di  $GASOLIO_t$  è stata effettuata sostituendo alle quotazioni gasolio 0.2, riferite al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento, le quotazioni gasolio 0.1, riferite allo stesso periodo. La nuova media del periodo risultante dalla suddetta sostituzione ed espressa in cent€/kg viene moltiplicata per un fattore K pari a 0,964959, determinato in modo da riportare, per il trimestre oggetto del presente documento, il valore in linea con quello derivante dall'applicazione delle quotazioni di gasolio 0.2.

### 3 Condizioni economiche di fornitura del gas naturale

3.1 Per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2009 l'indice dei prezzi di riferimento  $I_t$ , ha registrato una variazione pari a -17,2% rispetto al valore definito nella deliberazione n. 192/08.

3.2 In particolare, la verifica effettuata per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2009, con riferimento ai dati del periodo giugno 2008 – febbraio 2009, porta ad un valore dell'indice  $I_t$ , all'1 gennaio 2009 pari a 2,353 che si confronta con il valore preso precedentemente a riferimento  $I_{t-1}$ , pari a 2,843 all'1 gennaio 2009. La variazione in diminuzione del 17,2% è evidenziata dalla seguente tabella:

GASOLIO <sub>t</sub>	centesimi di euro/kg	<b>53,8772</b>
GASOLIO <sub>0</sub>	centesimi di euro/kg	21,9137
BTZ <sub>t</sub>	centesimi di euro/kg	<b>32,1787</b>
BTZ <sub>0</sub>	centesimi di euro/kg	14,1070
BRENT <sub>t</sub>	centesimi di euro/kg	<b>41,5377</b>
BRENT <sub>0</sub>	centesimi di euro/kg	18,2503
$I_t$ (1 aprile 2009)	-	<b>2,353</b>
$I_{t-1}$ (1 gennaio 2009)	-	2,853
$\frac{I_t - I_{t-1}}{I_{t-1}}$	%	<b>-17,2%</b>

3.3 La variazione dell'indice  $I_t$  comporta una diminuzione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, nel trimestre 1 aprile – 20 giugno 2009, di 0,1467 centesimi di euro/MJ, pari a 5,6509 centesimi di euro/mc per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento di 38,52 MJ/mc. Nel periodo giugno 2008 – febbraio 2009, le quotazioni medie espresse in dollari Usa hanno registrato le seguenti variazioni: gasolio 0.1 da 1015,51 a 801,45 US\$/MT (-21,1%), BTZ da 568,77 a 462,82 US\$/MT (-18,6%) e Brent da 770,04 a 598,73 US\$/MT, (-22,2%). Nel periodo di riferimento, l'euro ha subito un deprezzamento pari al 5,5% rispetto al dollaro Usa (il rapporto US\$/euro è passato da un valore di 1,483952 ad un valore di 1,402161).

#### 4 Modifiche ed integrazioni della componente trasporto

4.1 La componente tariffaria del trasporto delle condizioni economiche di fornitura (QTi) è costituita dal costo medio ponderato relativo ai corrispettivi della tariffa di trasporto e, nella sua formulazione, tiene conto della quota  $QTV_k$  relativa al costo di trasporto per l'impegno di capacità di rete nazionale e regionale e al costo variabile di trasporto fino al k-esimo impianto di distribuzione.

4.2 La sopramenzionata quota  $QTV_k$  è stata modificata per tenere conto:

- a) della definizione del nuovo valore della componente tariffaria  $\varphi^1$ , applicata come maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV, prevista dalla deliberazione ARG/com 36/09;
- b) della soppressione del corrispettivo  $CV^{oc2}$ , anch'essa prevista dalla deliberazione ARG/com 36/09;
- c) della definizione del corrispettivo aggiuntivo  $C_{CONR}$  per la compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili di cui alla deliberazione ARG/gas 192/08.

4.3 L'Autorità ha infatti ritenuto opportuno definire il corrispettivo  $C_{CONR}$  al fine di avviare, già a partire dal 1 aprile 2009, la raccolta del gettito per la compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dalle imprese di vendita in conseguenza dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della deliberazione ARG/gas 192/08.

4.4 La necessità di gettito è stata prudenzialmente stimata per tenere conto dei meccanismi di compensazione che il comma 4.1 della deliberazione ARG/gas 192/08 prevede siano istituiti per le imprese di vendita.

---

<sup>1</sup> La componente tariffaria  $\varphi$  è la componente a copertura degli eventuali squilibri di perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo di capacità CRr unico a livello nazionale, di cui all'articolo 14.12bis della deliberazione 29 luglio 2005, n. 166/05;

<sup>2</sup> Il corrispettivo  $CV^{oc}$  è il corrispettivo unitario variabile addizionale a copertura delle risorse necessarie alla reintegrazione dei maggiori costi sostenuti per la sicurezza del sistema del gas naturale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 25 gennaio 2006, n. 19, convertito in legge 8 marzo 2006, n. 108, istituito con la deliberazione ARG/gas 133/08

## **5 Fondo a copertura degli oneri non altrimenti recuperabili**

- 5.1 Nel provvedimento allegato alla presente relazione tecnica è stato infine istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico un apposito fondo alimentato dal gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo unitario variabile  $C_{CONR}$  descritto nel precedente paragrafo.
- 5.2 In particolare, sono state definite le modalità di versamento, da parte degli esercenti la vendita, del citato gettito alla Cassa nonché gli obblighi informativi necessari per la corretta gestione dei flussi di cassa.
- 5.3 La definizione delle modalità di gestione e di erogazione ai soggetti che hanno sostenuto oneri non altrimenti recuperabili è stata invece rimandata ad un successivo provvedimento.

## **6 Effetti delle variazioni delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il cliente tipo**

- 6.1 Nel trimestre 1 aprile – 30 giugno 2009 per il cliente tipo, ossia per la famiglia con riscaldamento autonomo e consumo annuale di 1.400 metri cubi, l'effetto delle suddette variazioni, anche se leggermente attenuato dall'aumento delle accise nella zona Centro-Nord, comporta una diminuzione del prezzo medio al lordo delle imposte dell' 7,5%; tale diminuzione determina una minor spesa, su base annua, di circa 83 euro.

30 marzo 2009

Il direttore della Direzione mercati

Massimo Ricci